

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, il quantitativo di vino da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola ottenuto da uve raccolte in Germania, che i produttori possono far distillare, si limita ad una percentuale della produzione di vino da tavola. Tale percentuale è fissata al 9 %.

Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata ai commi 3 e 4 è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (1).

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 65 il quantitativo di vino indicato nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e dichiarazioni sottoscritti per tale distillazione sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente fino al 15 novembre 1993.

2. I quantitativi sottoscritti per contratto e dichiarazione che sono stati approvati devono essere consegnati in distilleria al più tardi il 15 marzo 1994.

3. La domanda di approvazione dei contratti e delle dichiarazioni è corredata dalla costituzione di una cauzione di importo pari a 4 ECU/hl.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avenuta consegna alle distillerie.

Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna la cauzione è incamerata.

4. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi.

5. A richiesta degli interessati da presentarsi entro il 22 dicembre 1993, l'organismo competente per l'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni modifica i quantitativi sottoscritti o dichiarati che si riferiscano ad una superficie superiore a quella che si desume dai dati indicati nella dichiarazione di produzione presentata in applicazione del regolamento (CEE) n. 3929/87. I dati sono ritoccati in funzione di quelli indicati nella dichiarazione di produzione.

La cauzione costituita in applicazione del paragrafo 3 è immediatamente svincolata per i quantitativi oggetto della modifica.

6. A richiesta degli interessati da presentarsi entro il 22 dicembre 1993, l'organismo di cui al paragrafo 5 corregge il titolo alcolometrico volumico effettivo dei quantitativi di vino da distillare indicato nei contratti e nelle dichiarazioni. La correzione si effettua nel rispetto del limite massimo del 2,0 % vol.

7. L'organismo competente approva i contratti e le dichiarazioni entro il 15 gennaio 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.